



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRERIA" APS

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale avente denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRERIA APS", di seguito "Associazione". Alla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione assumerà la denominazione di "Associazione Culturale Teatreria APS Ente del Terzo Settore".

E' costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate; non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale ed opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi democratici.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Firenze, via Mannelli 35/B - Cap 50136

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività è quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. L'Associazione ha i seguenti scopi:

- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità;
- promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma, nessuna eccettuata, e con ogni mezzo legalmente consentito;
- favorire l'avviamento e la preparazione al teatro degli adolescenti in età scolare.

Art. 5 - Oggetto

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (vedi lettera d art.5 D.Lgs. 117/2017);
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (vedi lettera f art.5 D.Lgs. 117/2017);
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (vedi lettera i art.5 D.Lgs. 117/2017);
- 4) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'Articolo 16, comma 5 della Legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni (vedi lettera j art.5 D.Lgs. 117/2017);

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrario della povertà educativa (vedi lettera l art.5 D.Lgs. 117/2017);

6) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (vedi lettera z art.5 D.Lgs. 117/2017);

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i propri fini istituzionali può:

- affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere, che perseguono i suoi stessi fini;
- realizzare attività letterarie, musicali, fotografiche, cinematografiche, radiotelevisive, telematiche ed editoriali ritenute utili per il conseguimento dello scopo sociale;
- promuovere specifici corsi di formazione rivolti a Soci e non Soci, fornendo prestazioni didattiche, educative e ricreative;
- assumere dipendenti o utilizzare collaboratori, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6 - Soci

I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'Associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, il Regolamento ed i principi etici in essi contenuti oltre alle attività, le finalità ed il metodo dell'Associazione e versano la quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione decorre dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari:** sono i Soci in possesso di tutti i requisiti richiesti dai criteri d'ammissione stabiliti dal presente Statuto e/o dall'eventuale Regolamento.
- b) Soci Onorari:** sono Soci Ordinari che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi delle finalità dell'Associazione e/o per prestigio personale;

Tutte le categorie di associati godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Art. 7 - Quota associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa entro e non oltre il 31 marzo. La quota di iscrizione annua è stabilita dal Consiglio Direttivo e comprende il costo dell'assicurazione per l'attività svolta in seno all'Associazione.

Le adesioni sono aperte dal primo gennaio al 31 dicembre.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- di rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo;
- ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività associativa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- di partecipare alle attività formative in relazione alle esigenze artistiche del Socio stesso;
- di partecipare alle Assemblee e di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (solo Soci in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso);
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Tutti i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
- a versare nei termini stabiliti la quota sociale dovuta;
- a prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria attività nell'Associazione, anche per le opere collaterali, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 9 - Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- morte o perdita della capacità di agire;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il Socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1 - Descrizione

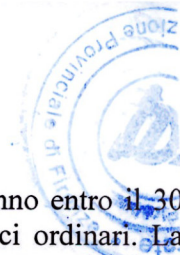
L'assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa.

Essa è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea delibera sempre a maggioranza semplice di voti dei soci presenti o rappresentati ad eccezione dei casi di scioglimento e devoluzione dei beni per i quali è necessario il voto di almeno tre quarti dei voti dei soci presenti o rappresentati.

2 - Convocazione





L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci ordinari. La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, diretta a chiunque abbia diritto a parteciparvi con preavviso di almeno otto giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente nei casi di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, diretta a chiunque abbia diritto a parteciparvi con preavviso di almeno tre giorni.

3 - Compiti

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- i. nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- ii. approvazione del bilancio consuntivo;
- iii. approvazione delle linee generali del programma di lavoro;
- iv. ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- i. sulle richieste di modifica dello Statuto;
- ii. sullo scioglimento dell'Associazione;
- iii. sulla nomina del liquidatore.

4 - Rappresentanza dei soci

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato.

Nessun socio può rappresentare più di tre altri associati.

5 - Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano. Il voto è sempre palese.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita alla presenza di tre quarti degli aventi diritto di voto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla amministrazione e gestione sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione ed è composto da non meno di tre persone.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le cariche all'interno del Consiglio Direttivo sono:

- Presidente
- Vice-presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Direttore artistico

Ogni consigliere può ricoprire più di una carica, ad eccezione delle cariche di Presidente e Vice-presidente, fra loro incompatibili.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

- nomina e revoca delle cariche al suo interno entro 15 giorni dalla sua elezione;
- proposta ed emanazione di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- formulazione del rendiconto finanziario per cassa;
- ammissione ed esclusione di Soci;
- definizione delle quote;
- modalità di concessione di rimborsi spese a Soci e collaboratori;
- attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari, rispettando tassativamente l'esigenza di non impegnarsi finanziariamente oltre le disponibilità effettive di cassa;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito e curare la parte finanziaria dell'Associazione;
- approvazione dell'indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 13 - Cariche

- **Presidente e Vice-Presidente**

Al Presidente spetta anche la presidenza dell'Assemblea.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In sua assenza detti poteri sono conferiti al Vice Presidente.

- **Tesoriere**

Deve provvedere a riscuotere le entrate e a pagare le spese annotandole sul libro cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori di contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio. Resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

- **Segretario**

Ha il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

- **Direttore artistico**

Ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni e svolge il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza all'indirizzo approvato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO E BILANCIO



Art. 14 - Patrimonio sociale

E' costituito dalle quote associative versate dai soci e da tutti i beni mobili ed immobili che appartengono, a qualsiasi titolo e per qualsiasi diritto, all'Associazione e dai residui attivi risultanti dal rendiconto. L'Associazione potrà ricevere ed accettare donazioni, contributi liberali, lasciti anche ereditari, oblazioni, contributi di qualsiasi tipo, da qualunque persona fisica, giuridica, Associazione o ente.

Art. 15 - Esercizio amministrativo

Aprire il 1 gennaio e chiudere il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, un rendiconto finanziario per cassa, comprensivo di relazione finale che illustra inoltre l'andamento economico e gestionale. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e, dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Art. 16 - Libri sociali e contabili

I libri sociali e contabili possono essere tenuti su libri rilegati, su fogli di computer, su rubriche o schedari. Tutti i libri sociali e contabili sono consultabili presso la sede sociale.

Essi sono:

- 1 - **Libro dei soci** che contiene, nel rispetto delle norme sulla privacy, tutti i dati anagrafici dei soci funzionali allo svolgimento delle attività associative.
- 2 - **Libro dei verbali delle assemblee dei soci**
- 3 - **Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo**
- 4 - **Libro cassa/banca**

Vi vengono annotate tutte le entrate e le uscite di cassa, le entrate e le uscite di banca, con relativa causale.

- 5 - **Rendiconto contabile e relazione finale**

Deve essere approvato ogni anno entro il mese di aprile.

Art. 17 - Avanzo di gestione

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione agli associati, dipendenti, collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché

la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, i liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria dei soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ove esistente.

Art. 20 - Norme finali

Copia del presente statuto è depositato presso la sede sociale ed è consultabile da tutti i soci. Per quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le norme vigenti in materia.

Firenze, 23 marzo 2021

Il Presidente dell'Associazione e
Legale rappresentante
Andrea Nannelli

